

Sia punito proibito a qualunque Nobile nostro di qual grado, o condizione esser si voglia andar sotto qualunque pretesto a casa d'alcun Ambassador, che si troua in questa Città, salvo con espresa licenza di tutti tre li Capitoli sotto pena di Sc. 500, e privation di tutti li officij, Consegli, e Reggimenti, per anni cinque continui.

Quelli, che entrano nel Consiglio nostro di Pregadi, non debbano ne uolano in niuna maniera, scriuer promissas, o uolero per qualunque modo manifestar ad alcuno, et sia chi si voglia, cosa, o uolero materia alcuna detta, proposta, o uolero trattata si nel detto Consiglio di Pregadi, come in Collegio, o altrove, pertenente al stato nostro, ancora che di quello non fosse stata commessa Reclama, sotto inemissibile pena di Sc. 1000, la metà dell' Accusator, qual sia tenuto secreto, e l'altra metà alla Camera del Consiglio nostro di Sc., ed dare a ciò di privation perpetua di tutti li Consigli nostri secreti, salva però sempre l'autorità del detto Consiglio di proceder contro li trasgressori a più gravi pene si delle fustee, come della vita. Non potendogli far grazia ad alcuno.

Et se alcuno che non interasse in Pregadi fosse trovato aver scritto, o uolero detto delle cose di quello, debbano li Capitoli, et Inquisitioni far diligentissimo Inquisitione, ogni volta, che presentiaranno sopra ciò alcuna cosa per venir in luce, et intendere da chi s'averà intero quello, che da lui fosse stato scritto, o uolero parlato, per poter procedere contro gl' inobbedienti. Ne si potrà similmente far grazia.

1571. 18. Febr.

Non sia alcuno, che nell' auvenir ardira scriuer nome di alcuna parte, anco di quelle, che si ragionano per le Partes, per mandarle fuori a persona di qualsivoglia condizione, se ben fossero Rettori, Ambasciatori, o altri ministri nostri, sotto inemissibile pena di cinque anni di Galera, o uolero di Sc. anni di Bando, secondo la condizione, o attitudine del Reo.

Non intendendogli per li Ambasciatori agenti, et secretari de Principi, che si attrodano, o nell' auvenir si attrodaranno in questa Città.

Et l' execution della presente Parte sia commessa agli Inquisitioni di Stato.

1558. 22. Febr.

Per la Camera Capitani Generale, Ambasciator, Proveditor, Bailo, o altro
Minis